

Abstract della tesi di laurea “**Il risarcimento del danno non patrimoniale**”

Autore: Francesco Bruno; Relatore: Prof.ssa Anna Scotti

Lo studio di un argomento così affascinante e complesso come quello del risarcimento del danno definito dall'art. 2059 c.c. solo in negativo dal legislatore come danno non patrimoniale, ma spesso nel panorama civilistico definito in positivo come danno alla persona, muove dalla sintesi di due prospettive complementari che sono in grado insieme di consentire un'accurata indagine scientifica dell'istituto e dei suoi peculiari profili problematici.

Da un lato si assume come linea direttrice dell'elaborato una prospettiva diacronica espressa attraverso un'analisi puntuale del formante legislativo e giurisprudenziale che contraddistingue l'argomento in esame (dalle prime pronunce in materia fino alle Sezioni unite di San Martino del 2008 per arrivare alla più recente giurisprudenza sul tema); dall'altro lato si fa frequente ricorso ad una prospettiva di carattere sistematico sviluppata attraverso una riflessione organica e di ampio respiro capace di enucleare le principali tesi che si sono confrontate in relazione alle tematiche concernenti la nozione, la funzione, l'ambito di risarcibilità e la quantificazione del pregiudizio oggetto di trattazione, quali questioni centrali negli equilibri della responsabilità civile moderna che emancipandosi dall'originaria coloritura sanzionatoria ha abbracciato in modo definitivo gli aspetti più marcatamente compensativi e reintegrativi.

A fronte di riferimenti codicistici aventi carattere generale, nel corso del tempo la scienza giuridica ha fornito risposte differenti alle istanze di tutela emergenti nel contesto storico di riferimento, lavorando principalmente sulla latitudine applicativa della clausola generale di ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. e sulla ridefinizione contenutistica del rinvio alla legge di cui all'art. 2059 c.c., dando luogo a numerose evoluzioni ermeneutiche che hanno riempito di contenuto e significato il dato legislativo al fine di armonizzare il sistema risarcitorio del danno alla persona, ora nel tentativo di colmare vuoti di tutela perpetuati attraverso liquidazioni insufficienti, ora impedendo sperequazioni e duplicazioni risarcitorie incentivanti litigiosità e frodi.

È di tutta evidenza che, posta la disomogeneità tra la dimensione della sofferenza umana e del denaro, l'equazione giuridica, puramente stipulativa, tra danno e risarcimento diventa inevitabilmente articolata e proteiforme mettendo in luce il paradosso di affidare ad uno strumento intrinsecamente coerente con le logiche di mercato l'impegnativo compito di assicurare una tutela sempre più intensa dei diritti fondamentali della persona, spingendo a chiedersi fino a che punto è possibile patrimonializzare la persona umana e la sua dimensione areddituale sulla base delle regole tecniche del diritto civile e della problematica tipicità sancita dall'art. 2059 c.c.

Attraverso un taglio teorico-pratico che tiene conto di interessanti profili interdisciplinari si forniscono le coordinate ermeneutiche essenziali per svolgere un'accurata disamina del danno alla persona quale categoria giuridicamente unitaria ma fenomenologicamente differenziata, esaminando in modo approfondito le controverse figure di danno biologico, danno esistenziale, danno dinamico-relazionale, danno morale, danno da sofferenza interiore, danno da perdita del rapporto parentale, personalizzazione risarcitoria, spaziando dal mondo della medicina legale a quello delle relazioni familiari fino ad esplorare l'ambito dei pregiudizi derivanti da inadempimento contrattuale.

La trama di fondo che caratterizza l'elaborato è rappresentato dalla necessità di un dialogo tra diverse istanze emergenti dal dinamismo della società moderna e dalla conflittualità che la caratterizza: da un lato, il sorgere di esigenze di certezza del diritto, uniformità e prevedibilità dei risarcimenti erogati sulla base di criteri di liquidazione razionali e trasparenti, con un'importante riflessione dedicata all'utilizzo del parametro tabellare; dall'altro lato, il bisogno di flessibilità e di adeguamento del trattamento risarcitorio al caso concreto e di un costante sviluppo nell'evoluzione della salvaguardia dei diritti inviolabili dell'uomo.

Dinanzi a tale dicotomia la questione di fondo diventa quindi quella di raggiungere un apprezzabile punto di equilibrio tale da tradursi in uno statuto unitario caratterizzato da relativa stabilità dal punto di vista della dosimetria risarcitoria la quale tenga conto degli interessi pubblici sottesi e della necessità di assicurare la pienezza e l'effettività della tutela civilistica rispetto alla reale fenomenologia del danno alla persona per

come si manifesta nella realtà, badando alla sostanza ed alla consistenza dei pregiudizi e non al nomen iuris con cui essi vengono descritti.

Si tratta di rilevare che l'esito del dibattito giurisprudenziale e dottrinario sul tema porta a ritenere che ogni singolo ed irripetibile individuo leso nei suoi interessi non connotati da immediata rilevanza economica può sempre subire nella sua esistenza concreta un duplice vulnus: nella relazione con sé stesso (la proiezione interna del danno) e nella relazione con tutto ciò che è altro da sé (la proiezione esterna del danno, la modificazione in pejus delle funzioni vitali e delle relazioni sociali implicante la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività realizzatrici della persona).

In tal senso l'arduo compito del giudice della responsabilità civile non è quello di *"pagare l'uomo a prezzo di moneta"* ma quello di accantonare gli automatismi risarcitori ed operare un costante lavoro di approfondimento e conoscenza del singolo caso concreto e dei suoi aspetti peculiari, o in altri termini, un progressivo e faticoso *"smascheramento"* della narrazione cartacea rispetto alla vera realtà dei danni non patrimoniali, tenendo sempre presente che il rimedio del risarcimento per equivalente rappresenta un rimedio concettualmente povero ma nella sua efficacia irrinunciabile perché chiamato a costituire una forma di protezione minima ed essenziale intorno al nucleo irriducibile dei diritti della persona costituzionalmente protetti e qualificati come ambito inviolabile della dignità umana.

In conclusione, l'istituto in esame, riflettendo il grado di civiltà giuridica raggiunto dall'ordinamento nel settore civilistico, rappresenta una sorta di caleidoscopio che ci consente di esaminare il confine dialettico tra individuo e patrimonio alla luce della nuova assiologia costituzionale incentrata sulla maggiore rilevanza e salvaguardia accordata ad interessi e valori di carattere personalistico, rappresentando un importante banco di prova per l'attuazione dei principi sanciti dall'art. 2 Cost. (la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo ed il dovere di solidarietà sociale) e dall'art. 3 Cost. (nel senso di coniugare istanze di uguaglianza formale e sostanziale nel trattamento risarcitorio tra danneggiati).